SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N. 41)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FIO-RENTINO, FILETTI, FRANZA, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI e TURCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1968

Modificazioni delle norme contenute negli articoli 85 e 88 della Costituzione sulla elezione ed i poteri del Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. — Nel suo alto messaggio del 16 novembre 1963 l'onorevole Antonio Segni, allora Presidente della Repubblica, poneva in evidenza l'opportunità di considerare attentamente se l'esperienza di 15 anni di applicazione non avesse rilevato nella Costituzione qualche manchevolezza da eliminare. Con l'esortazione erano suggerite parziali revisioni di alcune norme costituzionali, non per giungere a mutamenti radicali, ma con « lo scopo di perfezionare il nostro ordinamento costituzionale ».

Il Presidente invitava a volgere l'attenzione ai due organi che, nel nostro sistema, si presentano coi maggiori tratti di novità, ed hanno perciò fatto sorgere i maggiori problemi. Si tratta della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne le osservazioni del Presidente della Repubblica sulla rinnovazione dei giudici della Corte costituzionale si può dire che, ormai, si sono avute numerose iniziative ed è diffusa la volontà di giungere ad una soluzione adeguata.

Tale volontà non si rileva a proposito del mandato del Presidente della Repubblica.

In sostanza l'onorevole Segni invitava a modificare gli articoli 85 e 88 della Costituzione, nel senso di vietare la possibilità di rieleggere il Presidente della Repubblica, e di sopprimere, peraltro, il divieto di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Quanto al primo aspetto nel messaggio si faceva notare che la durata del mandato presidenziale, in quanto fissata per sette anni, già appare « sufficiente » a garantire una continuità nell'azione dello Stato.

Ora, sembra incontestabile che il raddoppiamento di un simile periodo potrebbe anche comportare « il danno delle continuità personali, proprie dei regimi ereditari e innaturali in un regime repubblicano ».

In merito il Presidente Segni ricordava l'esperienza del Presidente degli Stati Uniti, assai istruttiva. Nella Costituzione del 17 settembre 1787 era stabilito (all'articolo 2, Sezione I) che il Presidente degli Stati Uniti fosse eletto per quattro anni. Si è ricordato, però, che per quanto Hamilton nel suo Saggio sulla Costituzione del 21 marzo 1788 (n. 72 della raccolta « Il Federalista ») sostenesse la convenienza della continuità del-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'esecutivo, e quindi della rieleggibilità del Presidente degli Stati Uniti, Giorgio Washington, con un messaggio memorabile per l'onestà ed elevatezza del pensiero e per il commovente spirito di dedizione alla sua Patria, non volle accettare, per la terza volta, la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti.

Si iniziò così una nobile consuetudine. che fu rotta solo da Franklin Delano Roosevelt, nella prima metà di questo secolo. Proprio per ciò la coscienza della necessità di una norma ad hoc indusse il Parlamento degli Stati Uniti a tradurre tale consuetudine nel 22º emendamento della Costituzione (27 febbraio 1951). Sulla base di tale emendamento, vi è ormai il divieto costituzionale dell'elezione della medesima persona per più di due volte alla presidenza degli Stati Uniti. L'effettivo periodo in cui una stessa persona può rimanere in carica, quindi, è di otto anni: e cioè si tratta di un peniodo quasi corrispondente a quello previsto nell'articolo 85 della nostra Costituzione.

Nel suo messaggio il Presidente Segni aggiungeva: « La proposta modificazione vale anche ad eliminare qualunque, sia pure ingiusto, sospetto che qualche atto del Capo dello Stato sia compiuto al fine di favorirne la nielezione ». Sulla base di questa considerazione si può giustificare la proposta di sopprimere la disposizione circa il cosiddetto « semestre bianco »: di sopprimere

cioè la norma stabilita al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, per cui il Presidente non può esercitare la facoltà di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Un tale divieto, infatti, secondo la comune opinione è dovuto alla preoccupazione che lo scioglimento potesse servire, al Capo dello Stato, al fine di influire sulla volontà delle Camere a favore della propria rielezione.

Ora, detta disposizione dell'articolo 88, comma secondo, della Costituzione, comporta un'anomalia nel quadro del sistema parlamentare, e può divenire fonte di fratture e di disordine. Si afferma a proposito nel messaggio: « Questa disposizione altera il difficile e delicato equilibrio tra i poteri dello Stato, e può far scattare la sospensione del potere di scioglimento delle Camere in un momento politico tale da determinare gravi effetti ».

Per le ragioni sopra accennate sembra opportuno accogliere gli alti insegnamenti del Presidente Segni nel messaggio del 16 settembre 1963, ed approvare, con apposito procedimento dell'articolo 138 della Costituzione, la revisione degli articoli 85, comma primo, ed 88, capoverso, della Costitu-

zione, nel senso ivi indicato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Ant. 1.

Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione, dopo le parole: « Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni », sono aggiunte le parole seguenti: « e non può essere rieletto ».

Art. 2.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, comprendente le parole: « Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato ».